SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 6 agosto 2014** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Tecnigen» *(14A05906)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serenase» *(14A05907)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eurax» *(14A05908)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Farmorubicina» *(14A05909)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinemet» *(14A05910)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Febbre e Dolore». *(14A05911)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentacarinat» *(14A05912)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xanax» *(14A05913)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salazopyrin EN» *(14A05914)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loniten» *(14A05915)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haldol» *(14A05916)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triatec HCT» *(14A05917)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxcarbazepina Mylan Generics». *(14A05918)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fevarin» *(14A05919)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maveral» *(14A05920)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dumirox» *(14A05921)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamictal» *(14A05922)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimbex» *(14A05923)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Halcion» *(14A05924)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miflonide» *(14A05925)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Karbicombi» *(14A05926)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole» *(14A05927)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelaspan» *(14A05928)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Multihance» *(14A05929)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eugastran», con conseguente modifica stampati. *(14A05930)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Digestivo Antonetto», con conseguente modifica stampati. *(14A05931)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Claripan Antispastico», con conseguente modifica stampati. *(14A05932)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Leviorinil», con conseguente modifica stampati. *(14A05933)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Pressac», con conseguente modifica stampati. *(14A05934)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Aristamid», con conseguente modifica stampati. *(14A05935)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Abis», con conseguente modifica stampati. *(14A05936)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Natam», con conseguente modifica stampati. *(14A05937)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lixidol», con conseguente modifica stampati. *(14A05938)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Eumat», con conseguente modifica stampati. *(14A05939)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Omeprazolo Eurogenerici», con conseguente modifica stampati. *(14A05940)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Topiramato Tecnigen», con conseguente modifica stampati. *(14A05941)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Granocyte» *(14A05942)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Myelostim» *(14A05943)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Glucosio 5% Baxter» *(14A05944)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Nurofenbaby» *(14A05945)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Nurofenjunior» *(14A05946)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Cetirizina Zentiva» *(14A05947)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Glimepiride Actavis» *(14A05948)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Enapren» *(14A05949)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Zomig» *(14A05950)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Leflunomide Sandoz» *(14A05951)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Pioglitazone Sandoz» *(14A05952)*

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Tantum Verde P» *(14A05953)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel e Etinilestradiolo Mylan Generics». *(14A05954)*

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Pfizer». *(14A05955)*

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entact». *(14A05956)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Substipharm 50» *(14A05957)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesulid» *(14A05958)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aulin» *(14A05959)*
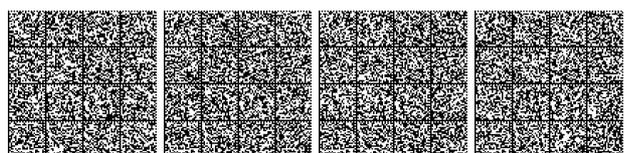
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Kusabi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente, «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 8, comma 1, concernente le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie», relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima e dei relativi provvedimenti nazionali di attuazione;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 16 luglio 2011 presentata dall'Impresa ISK Biosciences Europe NV, con sede legale in Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9-B 1831 Diegem (Belgio), diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato PROPERTY 300 SC contenente la sostanza attiva pyriofenone;

Visto il pagamento della tariffa a norma del d.m. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2010/785/UE che riconosce, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva pyriofenone nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE;

Sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 che, nella seduta del 26 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione del prodotto in questione individuando, in particolare, il limite massimo di residuo di pyriofenone su uve pari 2 mg/kg ed ha dato mandato all'Ufficio di procedere nell'ulteriore corso dell'*iter* successivamente alla pubblicazione del regolamento concernete il LMR per le colture richieste, fatto salvo l'esito favorevole delle pertinenti verifiche;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 della Commissione del 30 agosto 2013 che approva la sostanza attiva pyriofenone a norma del regolamento (CE) 1107/2009, a decorrere dal 1° febbraio 2014 e fino al 31 gennaio 2024, e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2014 della Commissione del 16 gennaio 2014 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di alcune sostanze attive tra cui pyriofenone in o su determinati prodotti;

Considerato che il suddetto regolamento fissa il limite massimo di residuo di pyriofenone su uve pari 2 mg/kg in linea con il limite di residuo definito dalla sopra citata Commissione consultiva;

Visto l'art. 2, comma 1, del sopra citato regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013 che prevede che gli Stati membri, entro il 31 luglio 2014, verifichino che i prodotti fitosanitari contenenti pyriofenone rispettino le condizioni di cui all'allegato del regolamento in questione, escluse quelle concernenti le disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso ad un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato II della direttiva 94/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che stabilisce al 31 luglio 2015 il termine per il riesame dei prodotti contenenti pyriofenone come unica sostanza attiva in conformità ai Principi uniformi di cui all'art. 9 del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 marzo 2014 con la quale è stata richiesta la presentazione della documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo, ivi compresi i dati tecnico-scientifici ai fini della verifica a norma del sopra citato l'art. 2, comma 1, nonché la presentazione, entro il 1° novembre 2014, del fascicolo tecnico conforme ai requisiti prescritti ai fini della verifica in conformità ai suddetti Principi uniformi;

Vista la nota pervenuta in data 9 giugno 2014 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la richiesta documentazione di completamento dell'*iter* ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in KUSABI;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriofenone, ferma restando la presentazione del sopra citato fascicolo tecnico nel termine indicato e fatto salvo l'esito favorevole delle pertinenti valutazioni.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024 l'Impresa ISK Biosciences Europe N.V, con sede legale in Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9-B 1831 Diegem (Belgio), è autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KUSABI, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei fascicolo tecnico nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario a norma dell'art. 2, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 833/2013, nonché in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,2-0,25-0,5-1-2-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

ISK (Ishihara Sangyo Kaisha) Ltd, in Ishihara-Cho - Yokkaichi-shi Mie 510-0842 (Giappone);

Phyteurop, in B.P.27 Z.I. de Champagne - 49260 Montreuil-Bellay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15267.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KUSABI

Fungicida contro l'oidio (*Erysiphe necator*) della VITE
SOSPENSIONE CONCENTRATA

KUSABI Registrazione del Ministero della Salute n. ... del

Composizione:	
PYRIOFENONE puro	g 26,78 (300 g/L)
Coformulanti q.b.a	g 100

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: 02-33599422

Contenuto 0,2-0,25-0,5-1–2-5-10 L

Partita n°

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Stabilimenti di produzione:
ISK (Ishihara Sangyo Kaisha) Ltd
Ishihara-Cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-0842 (Giappone)
Phyteurop
B.P. 27 - Z.I. de Champagne - 49260 Montreuil-Bellay (Francia)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KUSABI è un fungicida in sospensione concentrata a base della sostanza attiva Pyriofenone. Il preparato è molto attivo nel controllo dell'oidio della vite (*Erysiphe necator*), presenta attività preventiva e curativa e, grazie alla combinazione di questi due effetti, assicura un duraturo controllo della malattia.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE contro oidio (*Erysiphe necator*).
La dose di impiego è massimo di 0,3 L/ha corrispondente a 42,8 mL/hl per volumi d'acqua pari a 700 L /ha e corrispondente a 30 mL/hl per volumi d'acqua pari a 1000 L/ha.
I volumi d'acqua variano a seconda dell'attrezzatura utilizzata. Quelli raccomandati sono di 700-1000 L/ha. Assicurare una completa bagnatura della vegetazione. Qualora si utilizzino volumi d'acqua diversi da quelli suggeriti, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto per ettaro.
Effettuare la prima applicazione al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o in presenza di un attacco iniziale. KUSABI può essere applicato prima, durante o dopo la fioritura.
Effettuare massimo 3 trattamenti/anno ad intervalli massimo di 14 giorni. L'intervallo consigliato è tra 10 e 14 giorni a seconda delle condizioni per lo sviluppo dell'oidio della vite.
KUSABI può essere raccomandato nei programmi di lotta integrata che prevedono anche l'uso alternato o in sequenza di altri prodotti con diverso meccanismo d'azione efficaci nel controllo dell'oidio. Si propone di limitare l'uso ad un massimo di 3 applicazioni consecutive per anno o in alternanza con altri fungicidi con meccanismo d'azione diverso, senza in ogni caso superare il numero massimo di 3 trattamenti per anno con KUSABI.
KUSABI non ha effetti negativi sugli acari predatori (*Typhlodromus pyri*).
KUSABI non ha alcun effetto sulla fermentazione del succo d'uva o influenza la qualità del vino da uve trattate con il fungicida.
KUSABI può essere utilizzato su uve da tavola e uve da vino.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire la botte dell'irroratrice con il 50% di acqua, aggiungere la dose prevista di KUSABI e agitare. Quindi aggiungere la restante quantità di acqua fino al volume desiderato. Mantenere la massa in agitazione fino all'applicazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE NEL CONTENITORE ORIGINALE BEN CHIUSO IN LUOGO SICURO

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 GIU. 2014

14A06096

DECRETO 30 giugno 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Monsoon Active».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo, 2013, n. 44 concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visti, in particolare, l'art. 80 concernente «Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti» del succitato regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 8, comma l, della direttiva 91/414/CEE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima e dei relativi provvedimenti nazionali di attuazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, concernente i limiti massimi di residuo delle sostanze attive e degli antidoti agronomici nei prodotti destinati all'alimentazione, stabiliti a livello nazionale anche in attuazione delle direttive comunitarie 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE;

Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le succitate direttive comunitarie e successive modificazioni e integrazioni ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione, tra cui il sopra citato decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, per quanto concerne i limiti massimi di residuo delle sostanze attive;

Considerato che, in attesa di specifiche norme comunitarie ai sensi del sopra citato art. 81 del regolamento (CE) 1107/2009, il suddetto decreto del Ministro della salute continua ad applicarsi relativamente ai limiti massimi di residuo degli antidoti agronomici;

Tenuto conto che, in attesa di apposito decreto ministeriale di aggiornamento del sopra citato decreto del 27 agosto 2004 ai fini dell'adozione del limite massimo di residuo dell'antidoto agronomico Cyprosulfamide nel mais, tale limite è stato provvisoriamente stabilito pari a 0.01 mg/kg sulla base del parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito delle convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 con il Ministero della salute per l'esame di istanze di nuova autorizzazione di prodotti fitosanitari, tra cui prodotti contenenti l'antidoto agronomico Cyprosulfamide;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la nota del 30 aprile 2011 con la quale l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, ha presentato domanda di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario MONSOON ACTIVE contenente le sostanze attive Foramsulfuron, Thiencarbazone e l'antidoto agronomico Cyprosulfamide, proponendo la procedura comunitaria di cooperazione tra Stati membri, di cui al documento SANCO/6896/2009/rev 1 ai fini della valutazione del suddetto prodotto, con la Francia nel ruolo di Stato membro relatore zonale (SMRz);

Visto il pagamento della tariffa a norma del d.m. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva Foramsulfuron è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 giugno 2013, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012 recante deroga al suddetto regolamento (UE) n. 540/2011 che proroga la data di scadenza dell'approvazione della suddetta sostanza attiva al 31 luglio 2016;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva thiencarbazone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con decorrenza dal 1° luglio 2014;

Ritenuto di applicare la sopra citata procedura comunitaria di cui al suddetto documento SANCO/6896/2009 ai fini della valutazione della documentazione presentata a sostegno dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Viste le convenzioni stipulate nel 2011 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità per la valutazione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari, tra cui il prodotto in questione, secondo le modalità previste dalla procedura comunitaria di cui al sopra citato documento SANCO;

Visto il rapporto di valutazione dello Stato membro relatore reso disponibile per commenti nel periodo novembre 2012 - gennaio 2013, successivamente consolidato tenuto conto dei commenti formulati dagli Stati membri interessati, tra cui l'Italia, e finalizzato nel febbraio 2014;

Vista la valutazione presentata con nota del 22 luglio 2013 dall'Istituto superiore di sanità che ha ritenuto non accettabile il rischio per le piante acquatiche alle condizioni di autorizzazioni individuate dallo SMRz nel suddetto rapporto di valutazione;

Vista la documentazione integrativa inviata dall'Impresa con nota del 4 novembre 2013 in relazione ad una nuova valutazione del rischio per le piante acquatiche e correlati studi a sostegno;

Vista la valutazione conclusiva presentata con nota del 22 maggio 2014 dall'Istituto superiore di sanità che ha espresso parere favorevole all'autorizzazione del prodotto Monsoon Active alle specifiche condizioni di impiego individuate nell'addendum nazionale del rapporto di valutazione e gestione dei rischi, richiedendo, altresì, dati tecnico-scientifici aggiuntivi ai fini di un raffinamento della valutazione del rischio di contaminazione delle acque di falda ad opera di metaboliti tossicologicamente non rilevanti e conferma dell'autorizzazione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 30 maggio 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi al fine della conferma dell'autorizzazione di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 4 giugno 2014 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al 31 luglio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Foramsulfuron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2016, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MONSOON ACTIVE, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa.

È fatto salvo ogni successivo adempimento ed eventuale adeguamento delle condizioni di autorizzazione secondo i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014, nonchè in conformità ad ulteriori provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze componenti.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento delle imprese estere:

Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania; Bayer S.A.S. - Villefranche - Francia; Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia; Bayer CropScience LP - Kansas City - USA; Arysta Lifesciences S.A.S. - Nogueres - Francia; Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay - Francia; Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania; Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) - Germania; Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania.

Il prodotto è confezionato in taglie di: 1 - 2 - 5 L.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15268.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MONSOON® ACTIVE

Erbicida di post-emergenza del mais
Dispersione oleosa (OD)

MONSOON® ACTIVE

Composizione:
Foramsulfuron-sodium puro 3,2 % (31,5 g/L)
Thiencarbazone-methyl puro 1 % (10 g/L)
Cyprosulfamide (antidoto agronomico) puro 1,5 % (15 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Contiene poliglicol etere: può causare una reazione allergica.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° .... del .... del Ministero della Salute
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Bayer S.A.S. – Villefranche – Francia
Bayer S.A.S. – Marle sur Serre – Francia
Bayer CropScience LP – Kansas City – USA
Arysta Lifesciences S.A.S. – Nogueres – Francia
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay – Francia
Lehnkering GmbH – Wolfenbüttel – Germania
Schirm GmbH – Schönebeck (Elbe) – Germania
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania

Contenuto netto: 1 - 2 - 5 L
Partita n.:

Prescrizioni supplementari
Usare occhiali protettivi durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto. Per proteggere le piante non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 15 metri da vegetazione naturale, oppure di 10 metri da vegetazione naturale in combinazione con l'utilizzo di macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. Per proteggere gli organismi aquatici, non applicare in terreni con pendenza superiore al 4%. Il prodotto può essere applicato in terreni piani (pendenza inferiore al 4%) in presenza di una fascia vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
MONSOON ACTIVE è un erbicida di post-emergenza a base dei principi attivi foramsulfuron e thiencarbazone, selettivo per il mais ed attivo verso le più diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni. Il principio attivo foramsulfuron è prevalentemente assorbito per via fogliare. Il principio attivo thiencarbazone è assorbito per via fogliare e radicale. I due principi attivi sono traslocati velocemente all'interno dell'infestante fino ai meristemi, dove agiscono inibendo l'enzima acetolattato sintasi.
La sua persistenza di azione, della durata di 40 - 50 giorni, è sufficiente a garantire la protezione della coltura durante tutto il periodo di sensibilità alla competizione della flora infestante.

Infestanti sensibili alla dose di 1,5 L/ha
Graminacee: *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum* spp. (Panico), *Sorghum halepense* (Sorghetta da seme), *Setaria* spp. (Panicastrella).
Dicotiledoni: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Anthemis arvensis* (Camomilla inodora), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium polyspermum* (Chenopodio polisporo), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Polygonum convolvolus* (Convolvolo nero), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella).
Infestanti moderatamente sensibili alla dose di 1,5 L/ha
Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
Infestanti sensibili alla dose di 2 L/ha
Sorghum halepense (Sorghetta da rizoma).
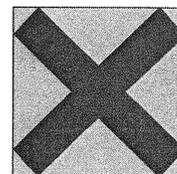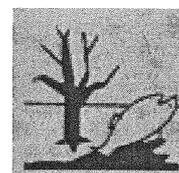
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 GIU. 2014

Epoca di impiego	Dosi	Volume di irrorazione	Numero di trattamenti per anno	Note
Post emergenza dalla seconda foglia fino alla sesta foglia del mais	1,5 L/ha	200 - 400 L/ha	1	Impiegare la dose di 1,5 L/ha su infestanti nate da seme, trattando le dicotiledoni tra gli stadi di 2-6 foglie e le graminacee tra 1 foglia e l'inizio dell'accestimento
	2 L/ha			Impiegare la dose di 2 L/ha solo per il controllo di *Sorghum halepense* da rizoma, trattandolo allo stadio di 20 – 40 cm di altezza

Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Se l'irroratrice è dotata di premiscelatore, versare il prodotto nel premiscelatore all'inizio del riempimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Si sconsiglia l'impiego di MONSOON ACTIVE su varietà di mais dolce, vitreo, da pop corn e su mais da seme.

L'applicazione deve essere eseguita con mais in buone condizioni vegetative. Non impiegare il prodotto se la temperatura minima è inferiore a 10°C nei tre giorni precedenti e successivi al trattamento, se la temperatura supera i 25°C al momento del trattamento, oppure se la coltura è in stato di sofferenza per ristagno idrico. Eventuali precipitazioni cadute dopo 2 ore dal trattamento non ne pregiudicano l'attività erbicida.

Non impiegare il prodotto su colture trattate con geoinsetticidi fosforganici. Evitare l'impiego del prodotto in miscela con esteri fosforici insetticidi.
Allo scopo di prevenire la comparsa di erbe infestanti resistenti agli erbicidi, è consigliabile impiegare ad anni alterni prodotti aventi differenti meccanismi d'azione.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COLTURE DI SOSTITUZIONE O IN ROTAZIONE
Dopo un trattamento con MONSOON ACTIVE, per la sostituzione di una coltura di mais è possibile riseminare solo mais, anche senza lavorazione e senza tempi di attesa. Per le colture in normale successione agronomica, dopo un intervallo di almeno 4 mesi e previa aratura ad almeno 30 cm di profondità non esistono limitazioni.

Una volta ultimati i trattamenti erbicidi con MONSOON ACTIVE, è necessario lavare in modo molto accurato le attrezzature:
- dopo aver svuotato il serbatoio, risciacquare bene serbatoio, pompa e barra, quindi svuotare di nuovo.
- riempire il serbatoio con acqua e candeggina (0,5 litri per ettolitro di acqua), risciacquare accuratamente serbatoio, pompa e barra mantenendo l'agitatore in funzione per alcuni minuti, quindi svuotare di nuovo.
- eliminare i residui di candeggina risciacquando nuovamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
- sia gli ugelli che i filtri devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Agitare bene prima dell'uso.

® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it
04.06.2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 GIU. 2014

14A06097

DECRETO 14 luglio 2014.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di clorpirifos (chlorpyrifos).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie", relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos), componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Visto altresì, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos);

Considerato che le imprese titolari della autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto del decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 7 marzo 2006, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos), un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto che corrisponde alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti salvi pena la revoca dell'autorizzazione

- l'esito della valutazione da parte della Commissione europea dei dati indicati nella parte B dell'allegato ai decreti di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti i prodotti di cui trattasi;

- gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame della documentazione tuttora in corso;

- gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

- nonché gli adempimenti e i conseguenti adeguamenti derivanti dall'applicazione del citato regolamento (CE) 1272/2008 e successivi regolamenti di modifica;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos), sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto che corrisponde alla data di scadenza dell'approvazione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione, dell'ultima tra le sostanze attive componenti.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,

- l'esito della valutazione da parte della Commissione europea dei dati indicati nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti, dei prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto;

- gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame della documentazione tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

- gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Sono altresì fatti salvi gli adempimenti e i conseguenti adeguamenti derivanti dall'applicazione del citato regolamento (CE) 1272/2008 e successivi regolamenti di modifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alle imprese interessate.

Roma, 14 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
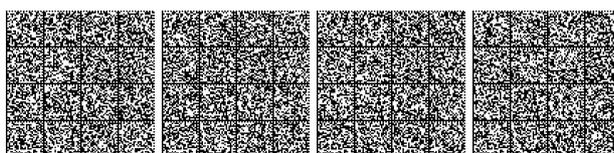
Prodotti fitosanitari a base di **chlorpyrifos** come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nella VIII colonna (scadenza della ri-registrazione provvisoria) ai sensi dei relativi decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive di inclusione.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
1	7889	NURELLE D	15/11/1989	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
2	9444	CHLORCYRIN 220 EC	17/12/1997	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
3	10262	PIRIFOS G	10/01/2000	Agriphar S.A.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
4	12017	COSMOS	18/03/2004	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
5	14158	CHLORCYRINE 550 EC	18/03/2008	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
6	15427	RIFOS 550 EC	22/06/2012	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
7	15608	VERSAR	26/11/2012	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
8	15609	VERSAR 550 EC	26/11/2012	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
9	15623	COSMOS 550 EC	26/11/2012	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
10	15624	JIVE 550 EC	13/12/2012	Agriphar S.A.	chlorpyrifos cypermethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2005/53/CE - 07/03/ 2006	31/01/2018
11	8841	CYREN 7,5 G	06/05/1996	Cheminova A/S	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
12	9153	CYREN 44 EC	07/03/1997	Cheminova A/S	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
13	9767	NUFOS 7,5 G	01/10/1998	Cheminova Agro Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
14	12320	PERSHING	23/11/2004	Cheminova Agro Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
15	14129	CHAS 44 EC	11/04/2008	Cheminova Agro Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
16	14130	PERSHING 44 EC	11/04/2008	Cheminova Agro Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
17	14139	GROOVE 44 EC	11/04/2008	Cheminova Agro Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
18	14189	NUFOS 44 EC	11/04/2008	Cheminova Agro Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
19	1700	DURSBAN GRANULARE	23/10/1974	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
20	3864	TERIAL 40 L	19/06/1980	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
21	8155	CATOR	30/12/1992	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
22	8649	PIRIDANE 480	31/01/1995	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
23	8652	PIRIDANE	31/01/1995	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
24	9155	DURSBAN 5G	07/03/1997	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
25	9936	EMPEROR	12/02/1999	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
26	10049	DURSBAN 75 WG	26/05/1999	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
27	10261	GRANDOR	10/01/2000	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
28	10540	TERIAL 75 WG	22/06/2000	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
29	11015	PYCHLOREX 480 EC	25/09/2001	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
30	11907	RIFOS 480 EC	19/12/2003	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
31	12026	AWARD	27/02/2004	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
32	12028	DESTROYER 480 EC	18/03/2004	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
33	12029	ETILVAL 480 EC	18/03/2004	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
34	13053	AUSTRAL	27/04/2006	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
35	13621	LORSBAN EC	13/03/2007	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
36	13623	TECNIFOS E 40	13/03/2007	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
37	13866	ALISE' EC	08/08/2007	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
38	14192	KALTER 480	11/04/2008	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
39	15308	CASPITA	17/01/2012	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
40	3859	DURSBAN	19/06/1980	Dow Agrosciences Italia S.r.l..	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
41	3861	ROTIOFEN GOLD	19/06/1980	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
42	7581	ZELIG	25/10/1988	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
43	8111	GEOPYR	09/11/1992	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
44	13577	CARPOSAN 40 CE	14/02/2007	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
45	13720	ROTIOFEN QUICK	16/05/2007	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	chlorpyrifos deltamethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/05/CE - 28/03/2003	31/01/2018
46	13721	AFIDINA QUICK	16/05/2007	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	chlorpyrifos deltamethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/05/CE - 28/03/2003	31/01/2018
47	9131	PYRINEX ME	14/02/1997	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
48	9471	MASTER EC	13/01/1998	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
49	9938	MASTER	12/02/1999	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
50	9940	ZELIG GR	12/02/1999	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
51	10539	TRAPPER	22/06/2000	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
52	10973	PYRINEX PRONTO	12/07/2001	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
53	11527	PYRINEX QUICK	06/12/2002	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos deltamethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/05/CE - 28/03/2003	31/01/2018

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
54	11703	GEOTOX L	17/07/2003	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
55	11851	VAFOR PIR 40	03/10/2003	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
56	12215	VEBIPHOS 7,5	06/12/2005	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos beta cyflutrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/31/CE - 20/06/2003	31/01/2018
57	13296	POKER 7,5	28/02/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos beta cyflutrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/31/CE - 20/06/2003	31/01/2018
58	13297	TRAPPER GR	28/02/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos beta cyflutrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/31/CE - 20/06/2003	31/01/2018
59	13326	OMES	28/02/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos beta cyflutrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/31/CE - 20/06/2003	31/01/2018
60	13352	DIREX 7,5 GR	28/02/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos beta cyflutrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/31/CE - 20/06/2003	31/01/2018
61	13702	GEOTOX 7,5 C	30/11/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos beta cyflutrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/31/CE - 20/06/2003	31/01/2018
62	13843	ZELIG 480 EC	15/04/2008	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
63	13877	KITT PRONTO	13/09/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
64	13924	THITAN 7,5 GR	02/10/2007	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
65	14240	PYR PRONTO	06/06/2008	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
66	14248	CLOR QUICK	26/01/2009	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos deltamethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/05/CE - 28/03/2003	31/01/2018
67	14254	BILO 7,5 C	06/06/2008	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
68	14376	MASTER QUICK	06/04/2009	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos deltamethrin	2005/72/CE - 07/03/ 2006 2003/05/CE - 28/03/2003	31/01/2018
69	14381	PYRINET	10/01/2009	Makhteshim Chemical Works Ltd	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
70	11722	GEONEX	03/02/2006	Natan S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
71	13015	LINFA ANTIFORMICA GEODISINFEST ANTE	03/02/2006	Natan S.r.l.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018
72	12987	PIRICHEM GR	18/01/2006	Probelte S.A.	chlorpyrifos	2005/72/CEE - 07/03/ 2006	31/01/2018

14A06098
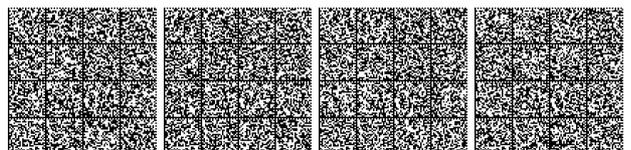
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 luglio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. (Ordinanza n. 184).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 28 luglio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore della Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative della regione Lazio è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi dei comuni e delle province interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Lazio.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di 22,5 milioni di euro.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Lazio è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'articolo 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

14A06110

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 luglio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 185).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
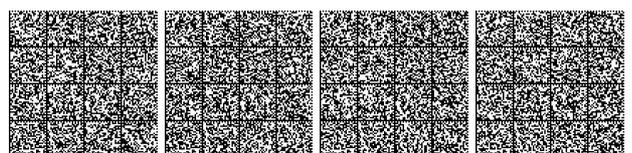
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 nel territorio della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 29 luglio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente generale del dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e politiche della casa della regione Calabria è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi dei comuni e delle province interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Calabria.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di euro 2,4 milioni di euro.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Calabria è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento

del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2014

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

14A06111

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina del Commissario straordinario della Banca delle Marche S.p.a., in Ancona.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 maggio 2014, ha nominato il prof. avv. Bruno Inzitari, Commissario straordinario della Banca delle Marche S.p.a., con sede in Ancona, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 ottobre 2013.

Resta immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

14A06104

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Porto di Trapani» presentato dalla DA.RO.MAR.CI. s.n.c.

Si determina con d.d. n. DVA-2014-24330 del 23 luglio 2014:

1. L'esclusione dalla procedura di VIA del progetto "Porto di Trapani - Progetto per variazione concessioni demaniali, richiesta di nuova concessione (specchio acqueo) e sistemazione della banchina con darsena e pontile galleggiante" presentato dalla DA.RO.MAR.CI. s.n.c., fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

14A06105

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. (Carife), in Ferrara.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2014, la procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. (CARIFE), con sede in Ferrara, è stata prorogata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/93), per un periodo non superiore ad un anno.

14A06103

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Consegna in via definitiva di un tratto di viabilità in Calitri.

Con decreto n. 1258 del 15 gennaio 2014 del Commissario *ad acta* ex art. 86 L. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato consegnato in via definitiva al Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Avellino il restante tratto di viabilità della bretella di collegamento tra lo svincolo per Calitri (AV) e l'area industriale di Nerico-Pescopagano costituito da n. 6 campate dell'esistente viadotto «Ofanto», realizzate nell'ambito del progetto n. 39/40/6064, ivi inclusi i lavori di ripristino per messa in sicurezza realizzati nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6064.

14A06095

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Audace Costruzioni e Servizi - Società Cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1415 dd. 24 luglio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Audace Costruzioni e Servizi - Società Cooperativa» con sede in Trieste, C.F. 01163540329, costituita il giorno 5 maggio 2009 per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, Via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06189

Liquidazione coatta amministrativa della «No Problem Services Società Cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1416 dd. 24 luglio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «No Problem Services Società Cooperativa» con sede in Trieste, C.F. 01210710321, costituita il 26 gennaio 2012 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Badin, con domicilio eletto per la carica in Trieste, Via Cicerone n. 8.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06190

Liquidazione coatta amministrativa della «Crea Società Cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1417 dd. 24 luglio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Crea Società Cooperativa» con sede in Udine, C.F. 02692410307, costituita il 24 febbraio 2012 per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06191

Liquidazione coatta amministrativa della «Un Blanc e un Neri - Società Cooperativa», in Forni di Sopra e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1414 dd. 24 luglio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Un Blanc e un Neri - Società Cooperativa» con sede in Forni di Sopra, C.F. 02333240303, costituita il 24 marzo 2004 per rogito notaio dott. Lorenzo Cavalaglio di Mortegliano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, Via del Din n. 10/B.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06192

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-181) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.